



GABRIELE SCIUMBATA
Notaio in Roma

Viale Parioli, 59
00197 - Roma

Tel. 06 / 3211811
notaiosciumbata@gmail.com

Repertorio n. 15910

Rogito n. 9916

ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE

REPUBBLICA ITALIANA

Il quattro novembre duemilaventiquattro

4 novembre 2024

in Roma, Viale dei Parioli n. 59.

Avanti a me dottor Gabriele Sciumbata, notaio con
sede in Roma e iscritto nel Ruolo dei Distretti
Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia,

sono presenti:

PIZZOLI Enrico, nato a Venezia (VE) il 28 settembre
1964, residente a Venezia (VE) Via San Fermo n. 14,
il quale interviene al presente atto nella sua
qualità di Presidente Nazionale e legale
rappresentante della:

"ASSOCIAZIONE NAZIONALE ISTITUTI NON STATALI DI
EDUCAZIONE E DI ISTRUZIONE - A.N.I.N.S.E.I.", con
sede in Roma (RM) Viale Pasteur n. 10, codice
fiscale 80188310587, con i poteri in forza
dell'articolo 11 del vigente statuto;

D'APRILE Giuseppe, nato a Praia a Mare (CS) il 2
maggio 1972, residente a Rovereto (TN) Via Unione
n. 81,

il quale interviene al presente atto nella sua
qualità di Segretario Generale e legale

rappresentante della:

"FEDERAZIONE UIL SCUOLA RUA", con sede in Roma (RM)
Salita di San Nicola da Tolentino n. 1/B, codice
fiscale 80251650588,
con i poteri in forza dell'articolo 25 del vigente
statuto;

SEPIACCI Luigi, nato a Roma (RM) il 8 giugno 1946,
residente a Roma (RM) Via Aristide Leonori n. 21,
codice fiscale SPC LGU 46H08 H501T,
della identità personale dei quali io notaio sono
certo e che mi richiedono di ricevere il presente
atto, mediante il quale convengono e stipulano
quanto segue:

ARTICOLO 1

Tra le associazioni "ASSOCIAZIONE NAZIONALE
ISTITUTI NON STATALI DI EDUCAZIONE E DI ISTRUZIONE
- A.N.I.N.S.E.I." e "FEDERAZIONE UIL SCUOLA RUA",
in ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 3
del Contratto Collettivo Nazionale di lavoro
2024-2027 ANINSEI per il personale della scuola non
statale, è costituita una Associazione ai sensi
degli articoli 36 e seguenti del codice civile,
avente la denominazione:

"Ente Nazionale Bilaterale Scuola Non Statale", in
forma breve "ENBiScuNS".

ARTICOLO 2

L'Associazione ha sede in Roma (RM) Viale Pasteur n. 10.

ARTICOLO 3

L'Associazione non ha scopo di lucro e si propone di assolvere ai seguenti compiti:

a) individuare ed erogare prestazioni che integrano il trattamento economico e normativo previsto dalla contrattazione collettiva nazionale, ovvero dal CCNL ANINSEI per il personale delle istituzioni scolastiche, formative e educative di cui all'art. 1 PARTE SECONDA Titolo I del CCNL 2024-2027, iscritte nell'elenco dei soci all'ANINSEI;

b) promuovere studi e ricerche sul settore, in base alla legislazione nazionale, regionale ed europea, in prospettiva alle previsioni occupazionali ed allo sviluppo del settore, con indagini e rilevazioni relative alla scuola non statale;

c) monitorare le tipologie dei rapporti di lavoro nel settore, nell'ambito delle norme stabilite dalla legislazione e dalle intese tra le parti sociali;

d) predisporre e coordinare schemi formativi per

specifiche figure professionali per il miglior utilizzo dei contratti di apprendistato;

e) promuovere studi e ricerche relativi alla materia della salute e della sicurezza sul lavoro nell'ambito delle norme stabilite dalla legislazione e dalla contrattazione collettiva nonché assumere funzioni operative in materia, previe specifiche intese tra le parti sociali;

f) promuovere studi ed approfondimenti in materia di sostegno al reddito, integrativo rispetto a quanto previsto dalla legge;

g) recensire e diffondere esperienze di eccellenza e buone pratiche;

h) attuare gli altri compiti che le parti, a livello di contrattazione collettiva nazionale, decidono congiuntamente di attribuire all'Ente Bilaterale Nazionale.

Gli scopi di cui ai precedenti punti trovano applicazione esclusivamente per le istituzioni scolastiche, formative e educative che applicano il CCNL stipulato da ANINSEI e sono iscritte alla stessa.

ARTICOLO 4

La durata dell'Associazione è stabilita a tempo indeterminato e la medesima è retta dallo Statuto

che, approvato dai comparenti e firmato dagli stessi e da me notaio, si allega al presente atto sotto la lettera A, omissane la lettura per espressa dispensa fattami dalle parti.

ARTICOLO 5

Alla carica di Presidente dell'associazione per i primi due anni viene nominato il signor SEPIACCI Luigi, il quale dichiara di accettare la nomina e di non versare in alcun caso di incompatibilità.

Il Presidente ha la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

Gli altri componenti degli organi statutari verranno nominati entro e non oltre il 31 dicembre 2024.

ARTICOLO 6

Al Presidente vengono inoltre conferiti tutti i poteri e il più ampio mandato per apportare eventuali modificazioni al presente atto costitutivo richiesti dalle competenti autorità, ove si richieda il riconoscimento.

ARTICOLO 7

Tutte le spese del presente atto, conseguenti e dipendenti sono a carico dell'Associazione.

Il presente atto è stato scritto a macchina da

persona di mia fiducia e in parte a mano da me
notaio su due fogli per facciate intere cinque
oltre la presente ed è stato da me notaio letto
alle parti, che lo sottoscrivono alle ore 18,45.

FIRMATO: ENRICO PIZZOLI

" " " ": GIUSEPPE D'APRILE

" " " ": LUIGI SEPIACCI

" " " ": GABRIELE SCIUMBATA

Allegato A al Rogito n. 9916

STATUTO DELL'ENTE NAZIONALE BILATERALE SCUOLA NON
STATALE
ENBiScuNS

Art. 1 - Costituzione, denominazione e Soci
Fondatori

1. In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3
del Contratto Collettivo Nazionale di lavoro
2024-2027 ANINSEI per il personale della scuola non
statale, è costituita una libera associazione ai
sensi del capo III, Titolo II, Libro Primo del
Codice Civile avente la denominazione Ente
Nazionale Bilaterale Scuola Non Statale , in sigla
ENBiScuNS, di seguito denominato Ente.

2. Sono Soci Fondatori l'ANINSEI Confindustria e
l'Organizzazione Nazionale Sindacale dei Lavoratori
Federazione UIL SCUOLA RUA.

Art. 2 - Sede e durata

1. L'Ente ha durata illimitata e ha sede in Roma.

Art. 3 - Scopo e finalità

1. L'Ente non ha fini di lucro ed esclude
tassativamente qualsiasi operazione di
distribuzione di utili, avanzi di gestione, fondi,
riserve o capitale durante la vita dell'Ente
stesso, salvo che la destinazione distribuzione

siano imposte dalla legge.

2. L'Ente assolve ai seguenti compiti:

a) individuare ed erogare prestazioni che integrano il trattamento economico e normativo previsto dalla contrattazione collettiva nazionale, ovvero dal CCNL ANINSEI per il personale delle istituzioni scolastiche, formative e educative di cui all'art. 1 PARTE SECONDA Titolo I del CCNL 2024-2027, iscritte nell'elenco dei soci all'ANINSEI;

b) promuovere studi e ricerche sul settore, in base alla legislazione nazionale, regionale ed europea, in prospettiva alle previsioni occupazionali ed allo sviluppo del settore, con indagini e rilevazioni relative alla scuola non statale;

c) monitorare le tipologie dei rapporti di lavoro nel settore, nell'ambito delle norme stabilite dalla legislazione e dalle intese tra le parti sociali;

d) predisporre e coordinare schemi formativi per specifiche figure professionali per il miglior utilizzo dei contratti di apprendistato;

e) promuovere studi e ricerche relativi alla materia della salute e della sicurezza sul lavoro

nell'ambito delle norme stabilite dalla legislazione e dalla contrattazione collettiva nonché assumere funzioni operative in materia, previe specifiche intese tra le parti sociali;

f) promuovere studi ed approfondimenti in materia di sostegno al reddito, integrativo rispetto a quanto previsto dalla legge;

g) recensire e diffondere esperienze di eccellenza e buone pratiche;

h) attuare gli altri compiti che le parti, a livello di contrattazione collettiva nazionale, decidono congiuntamente di attribuire all'Ente Bilaterale Nazionale.

Gli scopi di cui ai precedenti punti trovano applicazione esclusivamente per le istituzioni scolastiche, formative e educative che applicano il CCNL stipulato da ANINSEI e sono iscritte alla stessa.

Art. 4 - Soci Fondatori e soci ordinari

1. Sono soci fondatori dell'Ente l'ANINSEI e l'Organizzazione Nazionale Sindacale dei lavoratori Federazione UIL SCUOLA RUA firmatarie del CCNL ANINSEI 2024/2027 ANINSEI per il personale della scuola non statale;

2. I Soci Fondatori versano una quota totale pari

a 2.000,00 euro per la costituzione dell'Ente, ripartita in parti uguali tra ANINSEI e Federazione UIL SCUOLA RUA;

3. Sono soci ordinari tutte le OO.SS. rappresentative del personale della scuola non statale che sottoscrivano il CCNL ANINSEI e abbiano fatto richiesta ai soci fondatori e che la stessa sia stata accolta.

Art. 5 - Recesso ed esclusione del Soci

1. La cessazione della qualità di Socio si verifica a causa:

a) mancata sottoscrizione del CCNL ANINSEI e dei successivi rinnovi;

b) dell'esclusione disposta dal Consiglio Direttivo, ratificata dall'Assemblea dei Soci, per il mancato rispetto delle statuizioni di cui al presente statuto. In particolare, potrà essere prevista l'esclusione del Socio, per lo svolgimento di attività che si pongano in aperto contrasto con le finalità istituzionali o siano di intralcio od ostacolo al regolare svolgimento dell'attività dell'ente o per qualsiasi altra causa prevista dal presente Statuto e dal Regolamento.

2. I Soci cessati non hanno diritto ad alcun rimborso per ogni eventuale quota associativa

versata, fermo restando il mantenimento delle obbligazioni all'Ente pregresse derivanti dall'adesione all'Ente.

Art. 6 - Organi dell'Ente

1. Sono Organi dell'Ente:

- l'Assemblea generale dei Soci;
- il Presidente e il Vicepresidente;
- il Consiglio Direttivo;
- il Collegio dei Revisori dei Conti.

2. In tali organi è garantita e riconosciuta omogenea e paritetica rappresentatività a tutti i Soci Fondatori.

3. Tutte le cariche hanno durata di 2 (due) anni e permangono fino all'approvazione del bilancio (entro il 30 aprile).

Art. 7 - Assemblea generale dei Soci

1. L'assemblea generale dei Soci è il massimo organo deliberativo dell'Ente, è composta da numero 2 (due) delegati nominati da ciascuno dei soci fondatori e da numero 1 (un) delegato nominato per ciascuna dalle Organizzazioni Nazionali dei Sindacati dei Lavoratori firmatarie del CCNL ANINSEI ammessa come socio ordinario. Al fine di mantenere la pariteticità per ogni delegato nominato da un socio ordinario, ANINSEI nomina un

ulteriore delegato.

2. Per ogni delegato il Socio fondatore o ordinario di riferimento nomina un delegato supplente che sostituisce il delegato eventualmente assente.

3. La nomina di ciascun delegato, è a carattere fiduciario. Il Socio che lo ha nominato può revocare l'incarico e sostituirlo in qualsiasi momento, a suo insindacabile giudizio. Qualora un delegato nel corso del mandato cessi dall'incarico per qualsiasi motivo, la sostituzione è effettuata mediante nomina da parte del Socio fondatore od ordinario di riferimento. La durata delle nomine è di due anni, rinnovabili.

4. Ogni delegato ha diritto ad un voto. Qualora uno dei delegati sia impossibilitato a partecipare lo sostituisce il delegato supplente.

5. L'Assemblea si riunisce in seduta ordinaria o straordinaria. È convocata dal Presidente d'intesa con il Vicepresidente, oppure su richiesta del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti o di almeno 1/3 dei delegati con l'ordine del giorno da essi proposto.

6. Nel proprio ambito l'Assemblea dei Soci nomina, ad ogni riunione, un segretario.

7. L'assemblea si svolge nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, è presieduta dal Presidente o, in sua assenza dal Vicepresidente e, in assenza di entrambi, dal consigliere più anziano. Chi presiede l'assemblea accerta la regolarità della costituzione. Al termine dell'assemblea viene approvato il verbale redatto dal segretario. Il verbale è inviato ai soci.

8. L'Assemblea generale dei soci delibera sulle seguenti materie:

- elegge il Presidente e il Vicepresidente;
- approva il rendiconto economico e finanziario;
- approva la relazione annuale del Consiglio Direttivo sull'attività svolta dall'Ente;
- definisce le linee di indirizzo delle attività;
- prende atto della revoca o sostituzione dei componenti il Consiglio Direttivo;
- nomina e revoca i componenti del Collegio dei Revisori;
- approva il regolamento dell'Ente;
- approva i verbali delle sedute;
- approva le modifiche dello Statuto dell'Ente;
- trasforma o scioglie l'Ente;
- nomina i liquidatori;
- devolve i beni dell'Ente.

9. L'Assemblea generale dei soci, al termine del primo biennio di funzionamento dell'Assemblea stessa, verifica la praticabilità e l'agibilità dello Statuto dell'Ente, predisponendo e deliberando, se necessario, eventuali modifiche.

10. L'Assemblea generale dei soci si riunisce almeno una volta l'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio e della relazione relativa all'attività svolta.

11. La convocazione, con la contestuale trasmissione dell'ordine del giorno e della eventuale documentazione, è effettuata a mezzo posta certificata, da inviare ai delegati e ai soci almeno dieci giorni prima della data della riunione.

12. L'assemblea generale dei soci delibera a maggioranza assoluta dei delegati.

Art. 8 - Presidente e Vicepresidente

1. L'Assemblea generale dei soci elegge fra i suoi componenti il Presidente ed il Vicepresidente; essi durano in carica fino alla scadenza del Consiglio Direttivo.

2. Il Presidente deve garantire alle aziende associate i dati relativi alle stesse ed ai lavoratori che in esse operano siano accessibili e

gestiti esclusivamente da ANINSEI e siano mantenuti strettamente riservati. A tal fine la carica di Presidente è ricoperta da un rappresentante indicato dall'ANINSEI.

3. La carica di Vicepresidente è ricoperta da un rappresentante delle Organizzazioni Nazionali dei Sindacati dei Lavoratori firmatari del CCNL.

4. Il Presidente ha la legale rappresentanza e la firma sociale dell'Ente e lo rappresenta in giudizio.

5. Il Presidente sovrintende al funzionamento dell'Ente e svolge ogni altro compito che venga a lui delegato dal Consiglio Direttivo.

6. Il Presidente d'intesa con il Vicepresidente convoca l'Assemblea dei Soci e il Consiglio Direttivo.

7. In caso di temporaneo impedimento del Presidente, i relativi poteri e funzioni sono esercitati dal Vice Presidente.

Art. 9 - Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente e dal Vicepresidente, da un componente designato da ognuna delle OO.SS., Socio fondatore od ordinario e da un pari numero di componenti nominati dall'ANINSEI.

2. La nomina di ciascun componente è a carattere fiduciario. Il socio che lo ha nominato può revocare l'incarico e sostituirlo in qualsiasi momento, a suo insindacabile giudizio. Qualora un componente nel corso del mandato cessi dall'incarico per qualsiasi motivo, la sostituzione è effettuata mediante nomina da parte del socio di appartenenza.

3. Ogni componente ha diritto ad un voto. La durata delle nomine è di due anni, rinnovabili.

4. Al Consiglio Direttivo spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, ad eccezione di quelli espressamente riservati all'Assemblea. In particolare al Consiglio Direttivo spettano i poteri di:

a) redigere il rendiconto economico finanziario da sottoporre all'assemblea;

b) assicurare la gestione dei mezzi finanziari in conformità al regolamento, deliberando, in particolare, su tutte le materie destinate alla sua competenza dal Regolamento stesso;

c) promuovere progetti coerenti con le finalità dell'Ente, coinvolgendo ove possibile le istituzioni;

d) attuare le decisioni dell'assemblea.

5. Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente, d'intesa con il Vicepresidente, ritenga necessario convocarlo ovvero ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 dei consiglieri effettivi.

6. Le convocazioni, con contestuale trasmissione dell'ordine del giorno e di eventuale documentazione sono fatte mediante avviso a mezzo posta certificata da recapitarsi ai suoi componenti e ai soci almeno cinque giorni prima della data della riunione.

7. Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente o, in caso di assenza o impedimento di questi dal Vicepresidente.

8. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della maggioranza assoluta dei suoi componenti. Le deliberazioni del Consiglio vengono adottate con la maggioranza assoluta dei suoi componenti presenti.

9. In presenza di una proposta avanzata da uno dei membri del Consiglio, in caso di parità di voti, l'argomento di discussione viene ripreso in esame in una nuova riunione indetta entro 60 giorni dalla precedente. In caso di ripetuta parità di voti, la proposta avanzata viene ritirata.

10. Nel proprio ambito il Consiglio Direttivo nomina, ad ogni riunione, un segretario, che provvede a redigere il verbale dell'incontro, che sarà approvato dal Consiglio Direttivo nella seduta successiva e inviato ai soci.

Art. 10 - Collegio dei Revisori

1. Il Collegio dei Revisori è nominato dall'Assemblea dei Soci ed è composto da tre membri effettivi così designati: uno scelto dalla parte ANINSEI, uno dalla parte delle Organizzazioni Sindacali Nazionali dei Lavoratori e uno scelto di comune accordo tra gli iscritti all'Albo dei Revisori Ufficiali dei Conti che svolgerà la funzione di Presidente del Collegio stesso.

2. È compito dell'Assemblea dei soci la nomina dei Revisori venuti meno per qualsiasi motivo.

3. Al collegio dei revisori compete il controllo dell'attività di gestione del patrimonio e dei mezzi finanziari dell'Ente con ogni potere di accertamento e di ispezione.

4. Il collegio dei Revisori dei conti controlla l'amministrazione dell'Ente, accerta la regolare tenuta dei libri contabili e delle documentazioni inerenti.

5. Il collegio dei Revisori dei conti redige la

relazione sul bilancio consuntivo dell'esercizio finanziario e la deposita almeno 10 (dieci) giorni prima della data fissata per l'Assemblea dei soci indetta per l'approvazione del bilancio consuntivo.

6. In caso di irregolarità contabili accertate, i componenti del Collegio riferiranno al Presidente e, se lo riterranno necessario, all'Assemblea dei soci affinché assuma i provvedimenti di competenza.

7. Il Collegio si riunirà ogni qualvolta convocato dal suo Presidente e comunque almeno una volta all'anno.

8. Le modalità di convocazione sono le medesime di quelle previste per la convocazione dell'Assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo.

Art. 11 - Rimborsi spese e compensi

1. Tutti gli incarichi previsti dal presente statuto si intendono esclusivamente a titolo gratuito, ad eccezione del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti.

2. Ai consiglieri che abbiano svolto missioni o incarichi particolari per conto dell'Ente, verrà riconosciuto il rimborso delle spese, nei limiti definiti dal Regolamento.

Art. 12 - Mezzi finanziari

1. L'Ente è finanziato mediante le quote versate

dai Soci e dalle risorse previste dal CCNL vigente.

2. L'Ente potrà inoltre avvalersi delle entrate derivanti da:

- contributi ed erogazioni liberali degli associati e di soggetti pubblici e privati;
- proventi derivanti da iniziative finalizzate al perseguimento degli scopi statutarî dell'Ente;
- interessi e altri proventi maturati con le risorse finanziarie gestite dall'Ente e dai beni acquistati con le sopradescritte risorse;
- finanziamenti pubblici ricevuti a fronte della presentazione o candidatura a realizzare progetti ed attività;
- eventuali proventi derivanti dalla sottoscrizione di accordi successivi definiti dai Soci Fondatori.

Art. 13 - Regolamento delle attività dell'Ente

1. Le attività dell'Ente ed ogni altra materia attinente allo svolgimento delle stesse, sono disciplinate, oltre che dal presente Statuto, da un apposito Regolamento che sarà predisposto dal Consiglio Direttivo entro un mese dal suo insediamento e deliberato dall'Assemblea dei Soci appositamente convocata.

Art. 14 - Deliberazioni degli organi

1. Gli organi dell'Ente non possono assumere deliberazioni in contrasto con la legge, con lo Statuto e con gli accordi sindacali stipulati dalle parti firmatarie del CCNL ANINSEI.

Art. 15 - Esercizio sociale

1. L'esercizio sociale ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

2. L'Assemblea dei soci entro il 30 aprile dell'anno Consuntivo successivo, approva il Bilancio dell'esercizio, corredato dalla relazione del Consiglio Direttivo sul bilancio e sull'attività svolta, dalla relazione del Collegio dei Revisori dei Conti che ne invia copia ai soci.

Art. 16 - Avanzi di gestione

1. Gli eventuali avanzi di gestione dell'esercizio sono accantonati nel fondo riserva a disposizione delle attività deliberate dal Consiglio Direttivo dell'Ente, salva diversa determinazione dell'Assemblea dei soci.

Art. 17 - Scioglimento dell'Ente

1. Oltre che per le cause previste dalla legge, l'Ente si scioglie in caso di disdetta dell'accordo di cui all'art. 1.

2. In caso di scioglimento l'Assemblea dei soci provvede alla nomina di due liquidatori designati

rispettivamente dall'ANINSEI e dalle Organizzazioni Nazionali dei Sindacati dei Lavoratori di cui all'art. 1, comma 2.

3. L'Assemblea determina, all'atto della messa in liquidazione, i compiti dei liquidatori.

4. Il patrimonio netto risultante dai conti di chiusura della liquidazione sarà devoluto ad altro ente avente fine analogo o prossimo, così come individuato dall'Assemblea dei soci.

Art. 18 - Disposizioni generali

2. Per quanto non previsto dal presente statuto si rinvia alle vigenti disposizioni di legge.

Art. 19 - Foro competente

1. Per ogni controversia che dovesse insorgere in ordine all'applicazione di quanto previsto dallo statuto e dal regolamento la competenza esclusiva è del Tribunale di Roma.

Art. 20 - Disposizioni transitorie finali

1. I soci si impegnano a uniformare, anche attraverso la modifica del presente statuto il funzionamento e l'organizzazione dell'Ente a quanto sarà eventualmente definito, dai successivi rinnovi contrattuali del CCNL ANINSEI.

Copia su supporto informatico conforme al documento originale formato su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 68-ter della l. 16 febbraio 1913, n. 89, che si trasmette ad uso consentito dalla legge.
Registrato all'ufficio unico delle entrate di Roma 3, in data 13/11/2024 al n. 22856, serie 1T, riscossi euro 356,00.
Roma, 14/11/2024